

Massimo Giansante
Ancora magnati e popolani.
Riflessioni in margine a Politics and Justice di Sarah R. Blanshei

[A stampa in «Archivio storico italiano», 171 (2013), 3, pp. 543-570 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", www.retimedievali.it].

MASSIMO GIANANTE

ANCORA MAGNATI E POPOLANI.
RIFLESSIONI IN MARGINE A *POLITICS AND JUSTICE*
DI SARAH R. BLANSHEI



FIRENZE
LEO S. OLSCHKI EDITORE
MMXIII

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA TOSCANA

Presidente: GIULIANO PINTO

Consiglio direttivo:

ROSALIA MANNO, ITALO MORETTI, RENATO PASTA, MAURO RONZANI

ARCHIVIO STORICO ITALIANO

Direttore: GIULIANO PINTO

Comitato di Redazione:

MARIO ASCHERI, SERGIO BERTELLI, EMILIO CRISTIANI, RICCARDO FUBINI,
RICHARD A. GOLDTHWAITE, CHRISTIANE KLAPISCH-ZUBER,
HALINA MANIKOWSKA, ROSALIA MANNO, RITA MAZZEI, RENATO PASTA,
GABRIELLA PICCINI, MAURO RONZANI, THOMAS SZABÓ, ANDREA ZORZI

La redazione si avvale della consulenza scientifica di referees esterni

Segreteria di Redazione:

LORENZO TANZINI, SERGIO TOGNETTI, CLAUDIA TRIPODI

Direzione e Redazione: Deputazione di Storia Patria per la Toscana

Via dei Ginori n. 7, 50123 Firenze, tel. 055213251

www.storia.unifi.it/_pim/asi-dspt

I N D I C E

Anno CLXXI (2013)

N. 637 - Disp. III (luglio-settembre)

Memorie

ANDREA ZORZI, <i>Premessa</i>	Pag. 415
ENRICO FAINI, <i>Le tradizioni normative delle città toscane. Le origini (secolo XII-metà XIII)</i>	» 419
GABRIELE TADDEI, <i>Le esperienze normative dei comuni rurali e di castello</i>	» 483
ANDREA BARLUCCHI, <i>Gli statuti delle arti e la normativa sul mondo del lavoro nella Toscana dei Comuni: sguardo panoramico e prospettive di ricerca</i>	» 509

Discussioni

MASSIMO GIANANTE, <i>Ancora magnati e popolani. Riflessioni in margine a Politics and Justice di Sarah R. Blanshei</i>	» 543
--	-------

Recensioni

BENOÎT GRÉVIN, <i>Le parchemin des cieux. Essai sur le Moyen Âge du langage</i> (FULVIO DELLE DONNE)	» 571
--	-------

segue nella 3ª pagina di copertina

EMANUELE CONTE, SARA MENZINGER, <i>La Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca (1195-1234). Fisco, politica, scientia iuris</i> (LORENZO TANZINI)	Pag.	573
CARLA PIRAS, <i>I benedettini di Vallombrosa in Sardegna (secoli XII-XVI)</i> (FRANCESCO SALVESTRINI)	»	577
<i>Nell'età di Pandolfo Malatesta, signore di Bergamo, Brescia e Fano agli inizi del Quattrocento</i> a cura di Giorgio Chittolini, Elisabetta Conti, Maria Nadia Covini, (GIAN PAOLO G. SCHARF)	»	579
FRANCESCO BETTARINI, <i>La comunità pratese di Ragusa (1414-1434). Crisi economica e migrazioni collettive nel tardo medioevo</i> (SERGIO TOGNETTI)	»	582
VINCENZO TROMBETTA, <i>L'editoria a Napoli nel decennio francese. Produzione libraria e stampa periodica tra Stato e imprenditoria privata (1806-1815)</i> (RENATO PASTA)	»	585
Notizie	»	589
Summaries	»	609

Amministrazione

Casa Editrice Leo S. Olschki
 Casella postale 66, 50123 Firenze • Viuzzo del Pozzetto 8, 50126 Firenze
 e-mail: periodici@olschki.it • Conto corrente postale 12.707.501
 Tel. (+39) 055.65.30.684 • fax (+39) 055.65.30.214

2013: ABBONAMENTO ANNUALE - ANNUAL SUBSCRIPTION

ISTITUZIONI - INSTITUTIONS

La quota per le istituzioni è comprensiva dell'accesso on-line alla rivista.
 Indirizzo IP e richieste di informazioni sulla procedura di attivazione
 dovranno essere inoltrati a periodici@olschki.it

*Subscription rates for institutions includes on-line access to the journal.
 The IP address and requests for information on the activation procedure
 should be sent to periodici@olschki.it*

Italia: € 115,00 • Foreign € 143,00

PRIVATI - INDIVIDUALS

(solo cartaceo - *print version only*)

Italia: € 84,00 • Foreign € 113,00

DISCUSSIONI

Massimo Giansante

Ancora magnati e popolani. Riflessioni in margine a *Politics and justice* di Sarah R. Blanshei

1. *POLITICS AND JUSTICE* DI SARAH R. BLANSHEI E LA MEDIEVISTICA BOLOGNESE DEL NOVECENTO. – Nei decenni di passaggio fra Otto e Novecento la storiografia bolognese, la medievistica soprattutto, visse una stagione particolarmente felice. Accadde che alcuni storici giovani e agguerriti si imbatterono in un patrimonio documentario di immensa ricchezza e, con pochissime eccezioni, pressoché inesplorato. Con il loro armamentario metodologico d'avanguardia, uno studioso tedesco, formatosi presso i *Monumenta Germaniae Historica* sotto la guida di Harry Bresslau, e un piccolo drappello di neolaureati bolognesi, romagnoli e marchigiani, che avevano recepito la lezione di Pasquale Villari mediata da Pio Carlo Falletti, entravano per primi nella sala di studio dell'Archivio di Stato di Bologna, da poco istituito (1874) ed erede dell'Archivio Pubblico preunitario e degli altri istituti archivistici cittadini.¹ Il frutto più importante di quell'incontro, epocale per la storia bolognese, fu certamente la *Geschichte der Stadt Bologna* di Alfred Hessel, pubblicata a Berlino nel 1910, ma numerose opere fortemente innovative videro la luce

M. GIANSENTE è archivista presso l'Archivio di Stato di Bologna - massimo.giansante@beniculturali.it

¹ Su Alfred Hessel si possono vedere le pagine di Gina Fasoli in A. HESSEL, *Storia della città di Bologna dal 1116 al 1280*, ed. it. a cura di G. Fasoli, Bologna, Alfa, 1975, ed. or. Berlin 1910, pp. X-XVII. Sugli allievi bolognesi di Falletti: M. GIANSENTE, *Ferruccio Papi e la scuola di Pio Carlo Falletti*, in F. PAPI, *Romeo Pepoli e il comune di Bologna dal 1310 al 1323*, introduzione di Massimo Giansante, Bologna, Forni, 2011, ripr. facs. ed. Orte 1907, pp. 5-18. Sull'istituzione dell'Archivio di Stato di Bologna e sui primi anni dell'istituto, v. D. TURA, *La conservazione della memoria cittadina. Breve storia dell'Archivio di Stato di Bologna e della sua documentazione*, «Strenna storica bolognese», 56, 2006, pp. 431-449; EAD., *Luciano Scarabelli e la formazione dell'Archivio di Stato di Bologna*, in *Erudito e polemista infaticato e infaticabile: Luciano Scarabelli tra studi umanistici e impegno civile*, a cura di V. Anelli, Piacenza, Tip. Le. Co., 2009, pp. 171-182.

in quegli anni, perlopiù nella 'Biblioteca storica bolognese' di Zanichelli, o, a puntate, negli «Atti e memorie» della Deputazione di Storia Patria.² Quelle opere, che inauguravano la moderna storiografia bolognese, potevano attingere finalmente ad un repertorio di fonti, per l'epoca, piuttosto vario e abbondante, anche se limitato, di fatto, agli atti di governo del comune e alla prestigiosa serie dei *Libri Memoriali*, conservati anch'essi fino a quel momento nell'Archivio Pubblico, già *Camera actorum comunis*.³ Alcuni decenni sarebbero passati, prima che la ricerca potesse accedere in modo sistematico ad altri nuclei archivistici, non ancora pervenuti all'Archivio di Stato, oppure non ancora riordinati e quindi sostanzialmente inutilizzabili. Per fare solo qualche esempio, è il caso della poderosa serie degli *Estimi*, che Giovanni Livi avrebbe riordinato verso il 1920, o dell'immensa mole del *Demaniale*, i documenti di conventi e monasteri, in cui Giorgio Cencetti iniziò negli anni Trenta i suoi studi sulle carte bolognesi dei secoli X e XI.⁴ È il caso anche degli archivi giudiziari, provenienti dal Grande Archivio degli atti civili e criminali, cui solo nel 1948 iniziò a dedicarsi William Montorsi, sotto la guida dello stesso Cencetti, per rendere consultabile dagli studiosi un patrimonio di circa 4.400 registri, frutto dell'attività dei giudici del podestà e del capitano del popolo.⁵ Operazioni archivistiche lunghe e complesse, che solo alla fine degli anni Settanta, nel clima di fervore animato dalla Guida *Generale degli Archivi di Stato*, potevano giungere ad una, sia pur provvisoria, conclusione.⁶ Fu possibile allora, in particolare per gli studiosi di storia comunale, disporre non solo di tutti i documenti di governo, illustrati in modo esemplare da un inventario dato

² GIANSANTE, *Ferruccio Papi* cit., pp. 11-14.

³ Sulla storia degli istituti archivistici bolognesi preunitari: M. GIANSANTE, G. TAMBA, D. TURA, *Camera actorum. L'archivio del comune di Bologna dal XIII al XVIII secolo*, Bologna, Deputazione di storia patria per le province di Romagna, 2006.

⁴ Sugli estimi bolognesi, v. A. I. PINI, *Città medievali e demografia storica. Bologna, Romagna, Italia (secc. XIII-XV)*, Bologna, CLUEB, 1996, pp. 35-178. Sulle carte dei secoli X e XI, v. G. CENCETTI, *Le carte bolognesi del secolo decimo*, «L'Archiginnasio», 29, 1933, ora in *Notariato medievale bolognese, I, Scritti di Giorgio Cencetti*, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1977, pp. 1-132; ID., *Le carte del secolo XI dell'Archivio di S. Giovanni in Monte e S. Vittore*, Bologna, R. Archivio di Stato, 1936, ora in *Notariato medievale* cit., pp. 133-182.

⁵ Sull'attività archivistica di William Montorsi, si vedano ora le pagine di Lorena Scaccabarozzi in *La giustizia del capitano del popolo di Bologna (1275-1511). Inventario*, a cura di W. MONTORSI, Revisione, introduzione e indici a cura di L. Scaccabarozzi, Prefazione di G. Tamba, Modena, Aedes Muratoriana, 2011, pp. XXXI-XXX.

⁶ *Guida generale degli archivi di stato italiani*, vol. I, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1981, alle pp. 549-645 l'Archivio di Stato di Bologna.

alle stampe da Giorgio Tamba nel 1978, ma anche delle serie principali di atti giudiziari, civili e criminali, della curia del podestà e di quella del capitano, dei *Libri Matricularum* delle società d'arti e d'armi e di numerose altre serie minori.⁷ Preparata negli anni Trenta dai lavori pionieristici di Gina Fasoli e, nella seconda metà del Novecento, da quelli di Francesca Bocchi e Antonio Ivan Pini, una nuova stagione della medievistica bolognese si apriva così negli anni Ottanta, sviluppandosi poi attraverso altre opere fondamentali di Pini e della Bocchi e, in anni più recenti, di Massimo Vallerani e Giuliano Milani.⁸ Un elemento non secondario della forte carica innovativa di questi studi, quelli di Vallerani e Milani in particolare, è la valorizzazione non più episodica delle fonti giudiziarie: protagonista assoluta di questo processo è stata Sarah R. Blanshei, che alle fonti giudiziarie del periodo comunale ha dedicato circa un trentennio di ricerche, coronate appunto dal volume pubblicato da Brill nel 2010.⁹

⁷ G. TAMBA, *I documenti del governo del comune bolognese (1116-1512). Lineamenti della struttura istituzionale della città durante il Medioevo*, «Quaderni culturali bolognesi», 6, 1978, pp. 1-66; sulle matricole delle società popolari era all'epoca già disponibile il lavoro preparatorio di A. I. PINI, *I Libri matricularum societatum Bononiensium e il loro riordinamento archivistico*, Bologna, Archivio di Stato, 1967.

⁸ G. FASOLI, *Le compagnie delle armi a Bologna*, «L'Archiginnasio», 28, 1933, pp. 158-183, 323-340; EAD., *La legislazione antimagnatizia a Bologna fino al 1292*, «Rivista di storia del diritto italiano», 6, 1933, pp. 351-392; EAD., *Le compagnie delle arti a Bologna fino al principio del secolo XV*, «L'Archiginnasio», 30, 1935, pp. 237-280; A. I. PINI, *L'arte del cambio a Bologna nel XIII secolo*, «L'Archiginnasio», 57, 1962, pp. 21-82; ID., *Problemi di demografia storica bolognese del Duecento*, «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», 17-19, 1969, pp. 147-222; ID., *Città, comuni e corporazioni nel Medioevo italiano*, Bologna, CLUEB, 1986; ID., *Città medievali e demografia storica* cit.; F. BOCCHI, *Le imposte dirette a Bologna nei secoli XII e XIII*, «Nuova rivista storica», 57, 1973, pp. 273-312; *Atlante storico delle città italiane. Emilia Romagna, vol. II, Bologna. Il Duecento*, a cura di F. BOCCHI, Bologna, Grafis, 1995; M. VALLERANI, *I processi accusatori a Bologna fra Due e Trecento*, «Società e storia», 78, 1997, pp. 741-788; ID., *Il potere inquisitorio del podestà: limiti e definizioni nella prassi bolognese di fine Duecento*, in *Studi sul Medioevo per Girolamo Arnaldi*, a cura di G. Barone, L. Capo, S. Gasparri, Roma, Viella, 2001, pp. 379-417, ricerche poi rielaborate in ID., *La giustizia pubblica medievale*, Bologna, Il Mulino, 2005; G. MILANI, *Il governo delle liste nel comune di Bologna. Premesse e genesi di un libro di proscrizione duecentesco*, «Rivista storica italiana», 108, 1996, pp. 149-229; ID., *Da milites a magnati. Appunti sulle famiglie aristocratiche bolognesi nell'età di Re Enzo*, in *Bologna, Re Enzo e il suo mito. Atti della giornata di studio di Bologna, 11 giugno 2000*, a cura di A. I. Pini e A. L. Trombetti Budriesi, Bologna, Deputazione di storia patria per le province di Romagna, 2001, pp. 125-155; ID., *L'esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2003. Per un panorama completo della medievistica bolognese recente, si può vedere il secondo volume della *Storia di Bologna*, 2, *Bologna nel Medioevo*, a cura di O. CAPITANI, Bologna, Bononia University Press, 2007.

⁹ S. R. BLANSHEI, *Criminal law and politics in medieval Bologna*, «Criminal justice

L'opera è in realtà ben più ambiziosa di quanto il titolo potrebbe suggerire, dato che non solo di giustizia si tratta, né, tantomeno, solo dell'uso politico della giustizia, ma più in generale della struttura istituzionale del comune di Bologna, dei meccanismi e dell'evoluzione del suo sistema di governo, nella fase del cosiddetto comune di popolo, e cioè grossomodo nel secolo di storia che va dalla rivoluzione che nel 1228 portò al governo le società popolari alla resa del 1327, che vide la città offrirsi al cardinale legato Bertrando del Poggetto, rappresentante del sovrano pontefice. Non è un caso tuttavia che il tema giudiziario sia privilegiato nel titolo, dato che al funzionamento dei tribunali bolognesi fra XIII e XIV secolo è dedicata la seconda parte del libro (capitoli IV e V), di gran lunga preponderante sul piano quantitativo, ma soprattutto la più originale, basata su di un patrimonio documentario di atti processuali che non ha riscontri in altre realtà comunali, se non, parzialmente, in quella di Perugia, città cui pure l'autrice ha dedicato le sue attenzioni in anni passati.¹⁰

Definito il proprio contesto di riferimento nella grande tradizione storiografica otto-novecentesca sul comune italiano, senza pregiudizi ideologici come vedremo, ma pure senza timore di affrontare temi ancora scottanti, come il valore dell'esperienza comunale nello sviluppo della civiltà politica occidentale, l'autrice dichiara apertamente il proprio intento: inserire il caso bolognese con le sue specificità in un quadro generale, delineato finora quasi esclusivamente su quello fiorentino; in particolare, l'oggetto dell'opera può essere sintetizzato nel livello di reale partecipazione dei cittadini alla vita politica del comune, o, specularmente, nella natura più o meno oligarchica di quel sistema di governo. I primi tre capitoli, nell'insieme la prima parte del volume, sono dunque dedicati a definire le due aree complementari della partecipazione e dell'esclusione, cioè le strutture che organizzavano la società e la vita politica bolognese e i processi istituzionali attraverso i quali i cittadini partecipavano alle attività di governo o ne erano esclusi; gli ultimi due si articolano invece intorno al tema centrale dello *status*, l'identità sociale e giuridica dei cittadini, i percorsi della sua definizione e i meccanismi, appunto, giudiziari della sua pubblica ricognizione.

history. An international review», 2, 1981, pp. 1-30; EAD., *Crime and law enforcement in medieval Bologna*, «Journal of social history», 16, 1982, pp. 121-138; EAD., *Politics and justice in late medieval Bologna*, Leiden-Boston, Brill, 2010.

¹⁰ EAD., *Perugia, 1260-1340: Conflict and change in a medieval Italian urban society*, Philadelphia, The American philosophical society, 1976; EAD., *Criminal justice in medieval Perugia and Bologna*, «Law and history review», 1, 1983, pp. 251-275.

Varrà la pena allora di anticipare in estrema sintesi le ragioni che rendono prezioso, per certi versi rivoluzionario questo libro, che pure si colloca come vedremo in un panorama storiografico ormai piuttosto affollato e aggiornato. Ragioni di fonti, innanzitutto. Sarah Blanshei è la prima studiosa a mettere in connessione, attraverso un lavoro paziente di scavo e con il supporto di strumenti informatici, serie documentarie ricchissime e diverse: elenchi di consiglieri e registri di atti consiliari del comune e del popolo, matricole e statuti delle società delle arti e delle armi, registri di atti giudiziari della curia del capitano e di quella del podestà, per ricordare solo le fonti principali utilizzate in modo più sistematico.¹¹ E poi ragioni di metodo. L'autrice si muove in un'area tematica che irresistibilmente sollecita, da più di un secolo e tuttora, opzioni dottrinali e ideologiche, e lo fa con equilibrio; non con indifferenza, beninteso, e alla fine delle nostre riflessioni non ci sottrarremo al compito di avvicinarla, forse suo malgrado, ad una linea, quella antielitaria in particolare, della storiografia comunale. Ma è certo che più che alle teorie storiografiche – le uniche cui si faccia aperto riferimento nell'opera sono quelle di ascendenza weberiana – Sarah Blanshei guarda con attenzione a concrete questioni di metodo storico: essendo la partecipazione e l'esclusione politica i temi della ricerca, il suo percorso del tutto naturalmente segue un gran numero di carriere personali (circa 18.000), sviluppate nelle società popolari, negli organi consiliari, nella galassia degli uffici di governo del comune. Un'applicazione capillare, dunque, del metodo prosopografico, grazie alla quale le questioni sul livello di 'reale' partecipazione popolare alla vita politica e sulla natura più o meno oligarchica dei gruppi di potere possono abbandonare il terreno un po' infido del confronto ideologico, per confrontarsi con la quotidianità della prassi amministrativa e con i ritmi delle attività assembleari.

I primi recensori non hanno mancato di evidenziare i pregi evidenti dell'opera.¹² In primo luogo l'enorme mole di dati documentari messi a disposizione del dibattito, che ne sarà certamente ravvivato, sul tema

¹¹ ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA (d'ora in poi ASBo), Comune. Governo, *Consigli e ufficiali, Riformazioni e Provvigioni*; Curia del Podestà. Giudici ad maleficia, *Libri inquisitionum et testium, Accusationes*; Curia del Capitano del popolo. Giudici del Capitano, *Registri*; Curia del Capitano del popolo. Società delle armi, Società delle arti, *Matricole, Statuti*.

¹² I. MINEO, *Il popolo come regime di esclusione (Mineo legge Blanshei)*, «Storica», 49, 2011, pp. 159-168; G. GELTNER, *Recensione*, «Speculum. A journal of medieval studies», 86, 2011, pp. 1049-50; T. PERANI, *Recensione*, «Archivio storico italiano», 170, 2012, pp. 356-359.

della partecipazione politica e sui processi di gerarchizzazione e di chiusura oligarchica in atto nel sistema comunale. Così come sono state riconosciute unanimemente l'ampiezza della casistica, che innerva le riflessioni teoriche dell'autrice, e la meticolosità da cui sono illuminate le dinamiche istituzionali e i soggetti attivi nell'arena sovraffollata della politica bolognese. In sintesi: è stata concordemente apprezzata l'originalità di una ricerca che congiunge l'analisi prosopografica dedicata ad una folla numerosa di consiglieri e ufficiali, la descrizione strutturale degli apparati di governo e lo studio dei complessi meccanismi sociali e giuridici che determinano l'affermazione dell'identità popolare. Pure, le liturgie recensorie difficilmente prescindono dal dovere di evidenziare *in cauda* i difetti dell'opera. Anche i nostri non vi si sottraggono, segnalando la mancanza di una prospettiva intercomunale, che avrebbe potuto ampliare la portata delle conclusioni cui l'autrice giunge nell'analisi del caso bolognese.¹³ Qualcuno poi ha trovato ingiustificata la soglia del 1327, adottata come punto d'arrivo della narrazione, pur riconoscendo (bontà sua!) che la quantità di documenti esaminati per il periodo comunale e l'impegno che avrebbe richiesto l'analisi di quelli successivi potevano giustificare la scelta.¹⁴ Soggiace alla critica, evidentemente, una sottovalutazione della portata istituzionale di quella data, che è invece un momento di passaggio di grande significato. La seduta del consiglio del popolo, che nel febbraio 1327 consegna nelle mani di Bertrando del Poggetto, rappresentante del pontefice, la piena autorità su Bologna, è una cesura nettissima nella storia cittadina: segna la fine dei poteri legislativi e politici del consiglio e l'inizio di un potere personale che la città non aveva mai conosciuto prima d'allora.¹⁵ La perdita della libertà e dell'indipendenza del comune, di cui parla Sarah Blanshei, è dunque un concetto chiarissimo nella storiografia bolognese, così come lo era nella coscienza dei contemporanei. Che poi quel mutamento di regime politico non interrompa un processo di chiusura oligarchica ed ereditaria in atto nei gruppi dominanti cittadini, ed anzi lo accentui sensibilmente, certo è vero, ma questo libro non vuole essere la storia di un ceto dirigente, piuttosto quella di un sistema di governo, il comune di popolo, che regge Bologna, appunto, dal 1228 al 1327.

Più fondata appare l'osservazione che lamenta la mancanza di con-

¹³ Così PERANI, *Recensione cit.*, p. 359.

¹⁴ MINEO, *Il popolo cit.*, pp. 167-168.

¹⁵ Su questo periodo della storia bolognese, si può leggere ora il capitolo curato da A. VASINA, *Dal comune verso la signoria (1274-1334)*, in *Storia di Bologna*, 2, *Bologna nel Medioevo cit.*, pp. 581-651.

fronti con altre realtà cittadine, a parte alcune riflessioni introduttive sulla storiografia del Novecento e qualche passaggio del capitolo terzo, in cui gli sviluppi dell'anzianato bolognese vengono affiancati a quelli del priorato fiorentino. E tuttavia, si dovrà pur riconoscere la natura prevalentemente strutturale di un'analisi puntualissima, che l'autrice dedica ai meccanismi interni degli organi consiliari cittadini e societari, alla composizione e alle dinamiche delle società popolari, colmando una lacuna evidente della storiografia comunale italiana. Grazie a lei sarà ora possibile affiancare l'esempio di Bologna a quelli meglio noti, impostando, ora sì, in modo organico uno studio comparativo sul fenomeno 'comune di popolo'. Vediamo allora come la storiografia recente, prevalentemente fiorentina, ha affrontato questo denso nucleo tematico, tentando poi di stabilire qualche primo, provvisorio elemento di confronto con il caso bolognese descritto da Sarah Blanshei.¹⁶

2. IL COMUNE DI POPOLO NELLA STORIOGRAFIA FIORENTINA RECENTE. – Per quasi tutto il XX secolo, l'impostazione prevalente ha letto i conflitti del mondo comunale come puri scontri per il potere fra parti ispirate a logiche di fazione, piuttosto che a istanze sociali e ideologiche. Del tutto secondari, in questa visione delle cose, i principi repubblicani e le meccaniche istituzionali, poco più che processi di autolegittimazione messi in atto da gruppi di potere sulla cui natura oligarchica, per alcuni decenni, diciamo per l'arco cronologico che va dalle ricerche di Nikolaj Ottokar a quelle di Philip Jones, quasi nessuno ha posto questioni. Un sensibile rinnovamento critico e una recuperata attenzione verso la dimensione sociale ed economica degli schieramenti si manifestano negli anni Settanta del Novecento, a partire dalle ricerche confluite in un volume di Sergio Raveggi, Massimo Tarassi, Daniela Medici, Patrizia Parenti,¹⁷ testo importante e, negli anni a seguire, citatissimo, a testimonianza di come esistesse, per quelle riflessioni nuove e antiche, un accogliente orizzonte d'attesa. Accoglienza non altrettanto favorevole ebbe nel 1986 l'opera di John Koenig, che apertamente rivalutava l'impostazione classista salveminiana, in modo fin troppo radicale for-

¹⁶ Un'interessante rassegna tematica della storiografia recente è quella proposta da A. POLONI, *Il comune di popolo e le sue istituzioni tra Due e Trecento*, «Reti medievali. Rivista», 13, 2012, pp. 3-27, ma utilissimo è anche E. ARTIFONI, *I governi di popolo e le istituzioni comunali nella seconda metà del secolo XIII*, «Reti Medievali. Rivista», 4, 2003, pp. 1-20.

¹⁷ S. RAVEGGI, M. TARASSI, D. MEDICI, P. PARENTI, *Ghibellini, guelfi e popolo grasso. I detentori del potere politico a Firenze nella seconda metà del Duecento*, Firenze, La Nuova Italia editrice, 1978.

se, ma che aveva l'indubbio merito di allargare oltre le mura di Firenze il raggio di osservazione del fenomeno 'comune di popolo'.¹⁸ Erano i primi fermenti del movimento di rifondazione di un paradigma comunale, che non potendosi più definire 'democratico', per evidenti ragioni di proprietà lessicale, si suole definire in chiave negativa, antioligarchico o antielitista.

Il momento decisivo per questo processo di rinnovamento storiografico è venuto negli anni Novanta del secolo scorso, in coincidenza non casuale con un recupero, parziale ma significativo, della lezione salveminiiana. Fin dal 1991, John Najemy riannodava i fili di una riflessione ispirata da due principi fondamentali: la natura prevalentemente classista del conflitto fra popolo e magnati fiorentini; l'autonomia e la pienezza di significato del patrimonio ideale che animava il sistema del comune di popolo.¹⁹ Lineamenti ripresi da Najemy nel gran libro di storia fiorentina pubblicato nel 2006 e sviluppati anche, con maggior attenzione per le questioni istituzionali e per gli apparati di governo, dal bel volume di Silvia Diacciati uscito nel 2011, su cui varrà tornare più diffusamente, per le strette affinità tematiche con le ricerche di Sarah Blanshei.²⁰ Ma si accennava al ruolo avuto in questo movimento storiografico dal ripensamento, dal recupero critico dell'opera di Salvemini. In effetti, nel 1995, un convegno pistoiese ha ospitato alcune voci, quella di Jean-Claude Maire Vigueur in particolare, che segnalavano la persistente vitalità, la freschezza di alcuni aspetti dell'analisi salveminiiana, pur confermando le critiche per certe forzature sociologiche.²¹ Certo, quel patrimonio non sarebbe stato utilizzabile, senza l'aggiornamento critico consentito da un'attenzione nuova per l'ideologia popolare e per i valori istituzionali che il comune di popolo ha manifestato sotto la lente di alcune analisi recenti.

¹⁸ J. KOENIG, *Il "popolo" dell'Italia del nord nel XIII secolo*, Bologna, Il Mulino, 1986; un giudizio molto severo in P. RACINE, *Le "popolo" groupe sociale ou groupe de pression?*, «Nuova rivista storica», 73, 1989, pp. 133-150.

¹⁹ J. M. NAJEMY, *The dialogue of power in Florentine politics*, in *City states in classical antiquity and modern Italy*, a cura di A. MOLHO, K. RAAFLAUB, J. EMLLEN, Ann Arbor, The Univ. of Michigan Press, 1991; ID., *Brunetto Latini's Politica*, «Dante Studies», 112, 1994, pp. 33-51.

²⁰ J. M. NAJEMY, *A history of Florence, 1200-1575*, Oxford, Blackwell, 2006; S. DIACCIATI, *Popolani e magnati. Società e politica nella Firenze del Duecento*, Presentazione di J.-C. Maire Vigueur, Spoleto, Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 2011.

²¹ *Magnati e popolani nell'Italia comunale. Atti del XV convegno internazionale di studi*, Pistoia, 15-18 maggio 1995, Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte, 1997, il contributo di J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Il problema storiografico: Firenze come modello (e mito) di regime popolare*, alle pp. 1-16.

A ben vedere, i progressi più significativi in proposito sono venuti da un ampliamento degli orizzonti storiografici. Uno dei contributi più attuali di Salvemini sul piano delle vicende politico-istituzionali, segnalato anche al citato convegno pistoiese, era probabilmente l'aver puntato l'obiettivo sul sistema delle arti, centrale nel contesto fiorentino sia dal punto di vista dei processi istituzionali sia sul piano dei valori ideologici. Ora, queste acquisizioni, importanti, rischiano però di farsi luoghi comuni storiografici, ed in parte lo sono, quando l'identificazione *Societas populi*-organizzazione professionale viene assunta a paradigma generale del comune di popolo, della sua identità sociale, dei suoi successi politici, con un evidente oblio delle più antiche strutture organizzative a base territoriale. Enrico Artifoni ha affrontato questo problema, proponendo una casistica del processo di sovrapposizione fra Società del popolo e organizzazioni di mestiere: una gamma che va dal modello perugino, in cui l'identità fra le due istituzioni è assoluta, al caso delle città piemontesi, dove la struttura organizzativa del popolo è invece quella territoriale, in un sistema di quasi totale 'assenza delle arti'.²² Bologna occupa in questo panorama il punto intermedio,²³ dato che all'organizzazione politica del popolo collaborano qui, sullo stesso piano, organizzazioni territoriali (armi) e corporative (arti). Anche nella dimensione dei valori ideologici, Artifoni ha illustrato in modo innovativo lo scenario del comune di popolo e anche qui il punto di partenza è stato il contesto fiorentino, ed in particolare il ruolo di Brunetto Latini nella costruzione di un autonomo ed organico sistema di cultura politica popolare.²⁴ Fulcro del sistema e suo tratto caratterizzante, rispetto alla cultura del potere e agli stili di vita del ceto magnatizio, è il culto per i principi istituzionali repubblicani, quel 'vivere secondo politica', innervato di letture ciceroniane, che Giovanni Villani presentava come sintesi della pedagogia politica comunale di Brunetto. Enunciate da Artifoni nel 1997,²⁵ queste linee interpretative sono state sviluppate per Firenze

²² E. ARTIFONI, *Corporazioni e società di "popolo": un problema della politica comunale nel secolo XIII*, in *Itinerarium. Università, corporazioni e mutualismo ottocentesco: fonti e percorsi storici. Atti del convegno di studi di Gubbio, 12-14 gennaio 1990*, a cura di E. Menestò e G. Pellegrini, Spoleto, Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 1994, pp. 17-40.

²³ Posizione occupata, nella classificazione delineata da Artifoni, dall'esempio di Padova: ARTIFONI, *Corporazioni e società* cit., pp. 33-36.

²⁴ ARTIFONI, *I governi di popolo* cit.

²⁵ Il testo pubblicato su «Reti Medievali. Rivista» nel 2003 riprende, infatti, una relazione presentata dallo stesso autore al convegno perugino del 1997 su *Le gouvernement de la cité. Modèles et pratiques (XIII^e-XVIII^e siècles)*.

nelle citate opere di John Najemy e Silvia Diacciati, ma hanno trovato un eccellente campo di applicazione nello scenario bolognese, illustrato in anni recenti da Massimo Vallerani e Giuliano Milani ed ora esplorato analiticamente da Sarah Blanshei.²⁶

3. MAGNATI E POPOLANI A FIRENZE E BOLOGNA. ESCLUSIONE, PRIVILEGIO, BENE COMUNE. – Veniamo dunque ai punti di contatto più suggestivi fra queste ricerche, e quindi fra mondo comunale fiorentino e bolognese, partendo da questioni di fonti e di metodo. Importanti, le prime, sempre, ma assolutamente centrali in questo caso, essendo strettamente connesso il problema delle fonti alla nuova attitudine documentaria, alla sensibilità del tutto inedita degli organi di governo per la produzione e la conservazione di scritture, in forma di registro soprattutto, che costituisce un tratto caratterizzante delle istituzioni di popolo, accompagnando il funzionamento della macchina comunale, a Firenze come a Perugia e Bologna e altrove, e lasciandone memoria documentaria spesso puntualissima.²⁷ Le nuove acquisizioni cui giunge per Firenze Silvia Diacciati, sulla composizione del ceto magnatizio, sulla sostanziale continuità fra i *militēs* della prima metà del Duecento e i magnati di fine secolo, e quindi sulla natura sociale del conflitto politico in quella città, sono state possibili in primo luogo per l'ampliamento dell'apparato documentario rispetto alle ricerche precedenti. Protocolli notarili, delibere e atti consiliari emersi in tempi recenti hanno consentito la ricostruzione puntuale di numerose carriere politiche, hanno illuminato il ruolo della cerimonia di addobbamento nella costruzione dell'identità magnatizia, nell'in-

²⁶ NAJEMY, *A history of Florence* cit.; DIACCIATI, *Popolani e magnati* cit.; molto interessanti anche le osservazioni di S. DIACCIATI, P. GUALTIERI, M. P. PAOLI, *A proposito di A history of Florence, 1200-1575 di John Najemy*, «Annali di storia di Firenze», 5, 2010, pp. 169-190, e quelle di G. PINTO, P. CAMMAROSANO, A. ZORZI, *A proposito dei volumi Firenze nell'età romanica di Enrico Faini; Popolani e magnati di Silvia Diacciati; Il comune di Firenze tra Due e Trecento di Piero Gualtieri*, «Annali di storia di Firenze», 6, 2011, pp. 221-242. Di Massimo Vallerani in particolare *La città e le sue istituzioni. Ceti dirigenti, oligarchia e politica nelle medievistica italiana del Novecento*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 20, 1994, pp. 165-230, e *La giustizia pubblica* cit.; di Giuliano Milani, in part. *Il governo delle liste* cit.; *Da milites a magnati* cit.; *L'esclusione dal comune* cit.

²⁷ P. CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, Carocci, 1991 (con numerose edizioni, ultima Roma 2011); si vedano anche le osservazioni di J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie médiévale*, «Bibliothèque de l'École des Chartes», 153, 1995, pp. 177-185; per un panorama ampio ed esemplificativo della tipologia documentaria, v. *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria delle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. ALBINI, Torino, Scriptorium, 1998, anche in edizione online in www.retimedievali.it

sieme hanno conferito una consistenza nuova a riflessioni di antica tradizione storiografica; del tutto evidente come un'applicazione sapiente del metodo prosopografico abbia avuto un ruolo fondamentale nella ricerca. Considerazioni in gran parte analoghe si possono fare per il volume di Sarah Blanshei. Il suo imponente apparato documentario si sviluppa, per citare solo le serie principali, fra registri di componenti dei consigli di comune e popolo,²⁸ atti consiliari (riformazioni e provvigioni),²⁹ statuti societari ed elenchi degli iscritti alle società delle arti e delle armi,³⁰ registri di arruolati nella cavalleria e nella fanteria dell'esercito comunale (venticinquine),³¹ dichiarazioni patrimoniali (estimi),³² soprattutto atti giudiziari del podestà (*accusationes, libri inquisitionum et testium*) e del capitano del popolo,³³ relativi a questioni di identità sociale e giuridica dei cittadini. Materiali, quasi tutti, perfettamente idonei, predisposti quasi, per la loro impostazione nominativa, a ricerche prosopografiche e a valutazioni statistiche, che infatti vengono sintetizzate nelle ricchissime tabelle delle appendici.³⁴ Il primo tema su cui convergono studi fiorentini e bolognesi è dunque quello della composizione sociale delle parti in lotta: magnati e popolani, secondo la classica definizione salveminiiana, popolani e magnati nell'opera di Silvia Diacciati, che inverte non casualmente i termini, intendendo suggerire che la direzione del processo politico, le linee fissate alla civile convivenza erano allora saldamente in mani popolari.³⁵ Proprio il conflitto fra le parti e la sua natura costitui-

²⁸ ASBo, Comune.Governo, *Consigli ed ufficiali del comune*, b. 57 (Consigli del comune, 1250-1386), bb. 62-66 (Consiglio del popolo, 1283-1335), bb. 111-122 (Ministri delle cappelle, 1273-1404).

²⁹ ASBo, Comune.Governo, *Riformazioni e provvigioni*, bb. 126-209 (Riformazione del popolo e della massa, 1273-1337), bb. 210-214 (Provvigioni dei consigli minori, 1248-1337), bb. 215-227 (Riformazioni e provvigioni cartacee, 1282-1337).

³⁰ ASBo, Capitano del popolo, Società di popolo, *Società d'armi*, bb. I-V; *Società d'arti*, bb. I-XIV.

³¹ ASBo, Capitano del popolo, *Venticinquine*, bb. I-XVII, 1273-1404.

³² ASBo, Comune, Ufficio dei Riformatori degli estimi, serie II, *Denunce dei cittadini*, bb. 1-266 (1245-1398).

³³ ASBo, Comune, Curia del podestà, Giudici ad maleficia, *Accusationes*, bb. 1-97 (1231-1510); *Libri inquisitionum et testium*, bb. 1-494 (1242-1532); ASBo, Comune, Curia del capitano del popolo, *Giudici del capitano*, regg. 1-869 (1275-1511).

³⁴ Le tabelle occupano da sole quasi un quinto del volume: BLANSHEI, *Politics and justice* cit., pp. 527-638. D'altra parte, come già osservava ARTIFONI, *I governi di popolo* cit., l'accertamento nominale del corpo politico cittadino è, non solo a Bologna, una delle prime tappe nella costruzione del comune di popolo e nella sua rivoluzione documentaria.

³⁵ Lo osserva anche E. Faini, nella recensione al volume di Silvia Diacciati, «Archivio storico italiano», 170, 2012, pp. 352-356.

scono, nelle opere più recenti, la chiave di lettura della storia fiorentina tardomedievale.³⁶ Ebbene, con pochissime eccezioni, la struttura sociale del ceto magnatizio si dimostra perfettamente sovrapponibile a quella dei *milites* di ottanta o cento anni prima. L'osservazione, ancora un po' generica in Najemy, che parla dell'élite come di un ceto costituito da famiglie ricche e potenti, in parte provenienti dall'aristocrazia consolare, in parte minore di recente affermazione, si precisa nettamente grazie all'analisi prosopografica di Silvia Diacciati: le famiglie magnatizie di fine Duecento sono quelle stesse dei *milites* di inizio secolo, con l'aggiunta di sei sole famiglie di origine popolare, che avevano acquisito la *militia* fra il 1230 e il 1250. È piuttosto impressionante in proposito la coincidenza con la situazione bolognese di *milites* e magnati descritta, al convegno del 2000 su Re Enzo, da Giuliano Milani: sulla base di liste redatte per ragioni di ordine pubblico fra gli anni Sessanta e Settanta del XIII secolo, lo studioso ha potuto circoscrivere con precisione a otto nuclei il numero delle famiglie magnatizie di origine popolare, quelle che si affermarono cioè sulla scena politica e ottengono la *militia* solo dopo la rivoluzione del 1228.³⁷

Assai meno omogenea appare a Firenze, nel corso del XIII secolo, la parte popolare. Il fulcro del cambiamento è costituito in questo caso dalla sconfitta di Montaperti (1260), che altera profondamente gli equilibri politici e sociali. Fino a quel momento, il Primo Popolo era costituito in gran parte da famiglie di banchieri, mercanti e artigiani e, in un ruolo direttivo, di giuristi e notai. Sotto la loro guida politica e saldamente organizzato nelle società di mestiere, il popolo aveva attuato, nel decennio della sua egemonia (1250-1260), una coerente esclusione dei *milites* dalle posizioni di governo. La vittoria ghibellina del 1260 creava una frattura nel movimento popolare, frenando la sua ascesa e restituendo prestigio e peso politico alla *militia*. Negli anni successivi (1260-1267) gli schieramenti si fanno più fluidi: popolo grasso e popolo minuto si allontanano, il primo alleandosi con i *milites* moderati in posizioni di dominio, il secondo rimanendo sostanzialmente emarginato dai centri di potere così come i cavalieri più intransigenti, che si avviavano verso la definizione penalizzante di magnati. Soprattutto in questa seconda fase, ed in particolare nell'ultimo ventennio del Duecento, l'analisi sociale non è sufficiente a definire la fisionomia delle parti, in

³⁶ Così POLONI, *Il comune di popolo* cit., soprattutto a proposito delle opere di John Najemy e Silvia Diacciati.

³⁷ MILANI, *Da milites a magnati* cit.

primo luogo perché ascendenza sociale e militanza politica spesso non coincidono, con casi frequenti di cavalieri di antica stirpe che scelgono di unirsi al popolo, ma soprattutto perché le logiche politiche e istituzionali e le istanze culturali e ideologiche diventano sempre più preminenti all'avvicinarsi della fine del Duecento. Nella vita pubblica fiorentina di quei decenni, animata da dinamiche che trovarono la loro espressione più organica nella legislazione antimagnatizia degli anni 1293-1294, gli studi recenti hanno attribuito un ruolo trainante al sistema di valori e di programmi politici e ideologici di cui il popolo seppe farsi interprete. E anche a questo proposito l'episodio di Montaperti rappresenta uno spartiacque.

Come osserva Silvia Diacciati, all'epoca del Primo Popolo le ideguide dei *populares* erano la rivendicazione di miglioramenti materiali e la lotta ai privilegi dei *milites*. Dopo il 1260, il panorama ideologico del comune fiorentino cambia radicalmente, con il contributo decisivo della cultura filosofica e politica di ascendenza ciceroniana, divulgata da Brunetto Latini, e poi della riflessione scolastica espressa da Remigio de' Girolami, maestro domenicano di estrazione mercantile e di solida sensibilità popolare.³⁸ Si elaborò allora, negli ambienti più pensosi delle istituzioni comunali, un progetto complessivo di società, articolato intorno ai concetti di giustizia e di bene comune e messo in pratica da un agguerrito ceto dirigente di notai e di giuristi di provenienza popolare e, spesso, di formazione universitaria bolognese.³⁹ Alla luce di una nuova idea di centralità del diritto e delle istituzioni repubblicane, si definì anche un nucleo essenziale di valori condivisi: di cittadinanza, di dovere civico, di armonia e di pace sociale. Protagonista di questa complessa operazione culturale fu, si accennava, Brunetto Latini, principale mediatore a Firenze della conoscenza di Cicerone e dell'etica aristotelica e vero fondatore della civiltà politica del comune di popolo. Da questa interpretazione dei valori civici della nuova *paideia* comunale, elaborati da Brunetto e divulgati dalla predicazione mendicante, discende anche la necessità di una lettura dello scontro politico fra magnati e popolani, differente rispetto a quella salveminiana del conflitto di classe, ma anche rispetto a quella, prevalente nel Novecento, della lotta fra

³⁸ A questi temi è dedicato il secondo capitolo della IV parte del volume di S. DIACCIATI, *Popolani e magnati* cit., pp. 309-336; ma si veda anche NAJEMY, *A history of Florence* cit., pp. 45-56.

³⁹ Più in generale, sul ruolo degli esperti di diritto nel sistema di governo dei comuni di popolo, si dovrà vedere S. MENZINGER, *Giuristi e politica nei comuni di popolo. Siena, Perugia e Bologna. Tre governi a confronto*, Roma, Viella, 2006.

fazioni per la conquista del potere. In effetti, sia pure con sfumature diverse, quasi tutti gli interpreti recenti delle vicende fiorentine nei decenni fra XIII e XIV secolo hanno descritto quello scontro come effetto drammatico dell'entrare in contatto di due inconciliabili modelli di convivenza sociale e di organizzazione politica: quello magnatizio, basato sulla capacità effettiva di coercizione e di controllo militare, e quello popolare, il cui fondamento era, dicevamo, il primato delle istituzioni comunali e quindi il principio di partecipazione e rappresentanza. Modelli cui si collegano, naturalmente, stili di vita pubblica e privata e linguaggi del potere propri delle due parti, destinati ad affermarsi sulla scena politica in connessione con gli andamenti e i successi dell'una o dell'altra. Secondo Najemy, in realtà, si tratterebbe di brevi parentesi di egemonia popolare, in un lunghissimo periodo di dominio dell'élite. Pure, nella loro brevità, sarebbero stati proprio quelli i periodi più fecondi per l'elaborazione di alcuni fondamenti di lunga durata del linguaggio politico, come ad esempio i concetti di pace sociale, giustizia, bene comune, prodotti negli ambienti comunali duecenteschi, ma destinati ad essere recepiti da regimi politici, come quelli signorili, lontani nel tempo e nell'ispirazione ideologica.

Questa nuova sensibilità storiografica per i principi istituzionali interpretati dal comune di popolo si applica con particolare efficacia alla lettura degli Ordinamenti di Giustizia, una legislazione che a questo punto sarebbe certamente riduttivo definire 'antimagnatizia'. L'obiettivo di quelle norme, infatti, non era colpire una parte sociale, né escluderla dal confronto politico, ma reprimere uno stile di vita nocivo per la convivenza civile. Il progetto di concordia e di pace sociale, cui si ispirava l'azione politica del popolo e da cui dipendeva il benessere morale e materiale della città, si scontrava infatti con attitudini del tutto opposte dei magnati, e soprattutto con il loro ricorso sistematico alle pratiche di giustizia privata, pienamente legittimate del resto dal codice etico cavalleresco. La condizione di obiettiva inferiorità giuridica, in cui gli ordinamenti fiorentini degli anni Novanta mettevano i magnati, non mirava dunque a creare un'area di emarginazione ai danni di un ceto sociale e a vantaggio di un altro, secondo una logica di lotta di classe, o ai danni di una parte politica, secondo una logica di fazione. Il suo scopo era piuttosto, in una logica istituzionale, indurre al rispetto dei valori civici e della pace una categoria socialmente pericolosa di cittadini, un gruppo ampio ma non indefinito di famiglie, la cui insopprimibile, naturale rissosità e la cui insofferenza ai vincoli istituzionali andavano neutralizzate con strumenti, appunto, giuridici e legislativi piuttosto che militari. Erano strumenti repressivi, ovviamente, ma anche corretti-

vi, che prevedevano cioè una possibilità reale di controllo e di recupero dei trasgressori, e ottennero in effetti alcuni successi. Numerose famiglie magnatizie scelsero di rinunciare al loro stile di vita, accedendo alla proposta popolare di pace e concordia e rientrando quindi nel sistema istituzionale del comune.⁴⁰ Altra questione, certo, sarebbe quella della sincerità e durata di queste conversioni, che erano spesso effimere, mentre, come si accennava, cambiava in modo definitivo il linguaggio del potere: i concetti di armonia sociale e di civile convivenza condizionarono a Firenze, da quel momento, ogni processo di legittimazione politica.

Torniamo ora al grande affresco di Sarah Blanshei e ad altre, importanti ricerche recenti, per vedere come queste tematiche affiorino nel contesto bolognese più o meno negli stessi anni, o forse con qualche anticipo rispetto a Firenze, almeno sul piano legislativo. Più ancora che a Firenze, a Bologna si parlerà di 'popolani e magnati', secondo l'ordine dei termini proposto da Silvia Diacciati, intendendo che per tutto il periodo esaminato (1228-1327) l'iniziativa politica rimane costantemente nelle mani del popolo, mentre i magnati si mantengono più o meno passivamente sullo sfondo. Come nell'opera di Najemy, poi, la prima parte di *Politics and justice* è dedicata alla definizione sociale e giuridica delle parti in lotta. Più precisamente, il primo capitolo è dedicato alle tecniche politico-amministrative impiegate per stabilire i confini della parte popolare e per impedirvi l'accesso alle varie categorie di esclusi. È dunque la chiusura il processo messo a fuoco dall'autrice come chiave interpretativa dell'azione politica del popolo, concetto che proviene direttamente dalle teorie di Max Weber applicate da Stephen H. Rigby alla storia dell'Inghilterra tardomedievale.⁴¹

Chiusura dell'area del privilegio e attento controllo dell'area dell'esclusione: sembrerebbero esserci tutte le premesse per un'interpretazione oligarchica del sistema di governo bolognese. Come vedremo, le cose stanno così solo in parte. Certo, una politica di chiusura caratterizza l'azione di governo del popolo. Chiusura, in primo luogo, del numero di società professionali riconosciute e, ancor più, di quelle accolte nella struttura istituzionale come organi di rappresentanza dei cittadini, anche se è pur vero che quel numero crebbe da 20 a 21 nel 1307 e a 24 nel 1318, con l'ammissione delle due società della lana e di barbieri

⁴⁰ DIACCIATI, *Popolani e magnati* cit., passaggio la cui importanza è segnalata anche da FAINI, *Recensione* cit.

⁴¹ S. H. RIGBY, *English society in the later Middle Ages. Class, status and gender*, New York, St. Martin's Press, 1995.

e speciali. Le società delle armi, d'altra parte, erano state ridotte da 24 a 20 fin dal 1274, in seguito alla soppressione di quelle troppo compromesse con la parte ghibellina. Ma la chiusura operava soprattutto contro individui e categorie, cui era interdetto l'accesso alle società delle arti e delle armi. Il sistema associativo, vero cardine, fondamento strutturale del governo comunale, era oggetto di tutela attraverso un articolato programma di esclusione, che procedeva in varie direzioni e contro varie categorie sociali e politiche. Un contributo non secondario del volume è appunto aver classificato le esclusioni. Verso il basso agivano quelle nei confronti delle categorie colpite da infamia, per condanne penali o per condizioni di marginalità sociale, come nel caso di mendicanti e giocatori d'azzardo, e quelle contro lavoratori della terra e altre professioni umili, ma anche gli immigrati recenti e gli abitanti non nobili del contado (fumanti) erano oggetto di questo processo di emarginazione politica. La chiusura del popolo procedeva però anche verso l'alto, nei confronti di nobili, magnati e cavalieri e di quanti erano legati a queste categorie da vincoli di fedeltà. Infine, la chiusura si esercitò anche orizzontalmente, contro i Lambertazzi, quando, dopo il 1274, il popolo si alleò con i Geremei e contribuì in modo decisivo all'espulsione dei loro avversari. Tuttavia, in nessuna delle tre direzioni la politica di chiusura agì in modo coerente e uniforme: le categorie di esclusi prevedevano margini più o meno ampi di aggiramento, ma soprattutto gli andamenti della politica interna ed estera del comune modificarono radicalmente, nel corso dei decenni, il livello di permeabilità fra l'area del privilegio popolare e l'area dell'esclusione.

Le oscillazioni più evidenti, e finora più studiate, sono naturalmente quelle che riguardano il processo di esclusione dei Lambertazzi, fenomeno assai enfatizzato, rispetto alle chiusure verticali, dal fatto di concretizzarsi in vere espulsioni di fasce più o meno ampie di popolazione, escluse per periodi variabili, non solo dai diritti di partecipazione politica, ma anche dalla cittadinanza, o quantomeno dalla residenza bolognese. Non si trattò tuttavia, come ormai sembra acclarato, dell'esodo di 12.000 o 14.000 cittadini di cui si parlava fino a qualche anno fa: i banditi del 1274 e del 1279 furono verosimilmente circa 4.000, molti di meno furono quelli del bando definitivo del 1306, ma soprattutto non si trattò dell'espulsione generalizzata di una parte politica, piuttosto di un articolato processo di bandi particolari che definivano varie categorie di avversari politici, da sottoporre a forme diverse e graduate di controllo. Sono acquisizioni, queste, di grande importanza storiografica, che Sarah Blanshei deduce direttamente dalle ricerche recenti di Giuliano Milani sul 'governo delle liste' e sui programmi di controllo dei ghibel-

lini.⁴² L'esclusione dei Lambertazzi, infatti, fu istituzionalizzata attraverso la realizzazione di liste, elenchi in forma di registro curati da un apposito ufficio comunale, il cui carattere principale era di essere documentazione 'aperta', in cui si poteva essere inseriti e da cui si poteva essere cancellati, in conseguenza delle scelte personali e degli andamenti politici del momento. Elenchi che riguardavano le quattro diverse categorie di Lambertazzi, classificate secondo livelli di pericolosità: banditi, confinati fuori dal distretto, confinati all'interno del distretto, confinati in città, detti, questi ultimi, 'de garnata' (che potevano essere espulsi all'occorrenza per ordine del capitano del popolo). Quanto all'esclusione politica, tutte queste categorie la subivano, essendo loro proibita l'iscrizione alle società popolari, e tuttavia anche questa non era una condizione permanente, dato che attraverso il giuramento della parte geremea, e una volta ottenuto il bacio della pace, tutti i Lambertazzi potevano essere riammessi alle società d'arti e d'armi, pur con qualche limitazione rispetto alle cariche societarie. In sostanza, la chiusura laterale, più che come una vera esclusione, agiva come un attento sistema di controllo politico, che definiva varie categorie di cittadini dai privilegi limitati, cittadini 'di seconda classe', nella definizione dell'autrice, rispetto ai popolani *optimo iure*, immatricolati alle arti e alle armi. Erano condizioni tendenzialmente temporanee, da cui, si diceva, a determinate condizioni e in determinati periodi, si poteva uscire per rientrare nell'area dei pieni diritti civili e politici. Questo, almeno, fino ai primi anni del Trecento, quando, dopo il 1306 in particolare, iniziò a manifestarsi una tendenza verso l'irrigidimento ereditario della categoria dei Lambertazzi, cui progressivamente iniziò ad essere attribuito chiunque avesse avuto un avo in qualche modo coinvolto in quella parte politica.⁴³ E d'altra parte, con l'avanzare del secolo nuovo, anche i gruppi di esclusione verticale, verso l'alto (magnati, nobili, cavalieri) e verso il basso (fumanti, forestieri, addetti ai mestieri più umili), stavano evolvendosi in classi ereditarie ed altrettanto avveniva, parallelamente, per l'ampia area del privilegio politico, il popolo delle arti e delle armi.

Fino a quel momento, però, diciamo per tutta la seconda metà del Duecento, l'appartenenza all'area del privilegio, e quindi lo *status* di popolano e il connesso godimento dei diritti politici, erano determinati unicamente dall'iscrizione alle società delle arti e delle armi, condizio-

⁴² MILANI, *Il governo delle liste* cit.; ID., *Dalla ritorsione al controllo* cit.; ID., *L'esclusione dal comune* cit.; BLANSHEI, *Politics and justice* cit., pp. 183-202.

⁴³ BLANSHEI, *Politics and justice* cit., pp. 30-31.

ne personale e non ereditaria, documentata dalle matricole societarie, i cui elenchi erano oggetto di revisioni semestrali e di epurazioni straordinarie da parte di apposite commissioni, che provvedevano a cancellare dalle liste quanti vi si trovavano registrati senza averne diritto: nobili, Lambertazzi, fumanti, forestieri etc. Le controversie sulle immatricolazioni e le cancellazioni dalle società popolari erano risolte per via giudiziaria dai giudici del capitano, o dagli anziani stessi: è proprio questo il punto di massima interferenza fra politica e giustizia, che viene illustrato dall'autrice nella seconda parte del capitolo primo, ricorrendo agli atti processuali della curia del capitano del popolo per il periodo 1281-1327;⁴⁴ documentazione ricca e inesplorata, che ha consentito di delineare gli ondivaghi andamenti del processo di esclusione e di individuare le categorie più o meno penalizzate nel corso dei decenni, ma anche di descrivere l'evoluzione dei sistemi procedurali, tema poi ampliato nel V ed ultimo capitolo del libro, con l'affermazione, nel corso del Trecento, dei processi avviati per istanza, *protestacio* e querela.

La definizione giuridica della condizione di popolano e di quelle degli esclusi (Lambertazzi, fumanti, forestieri, nobili) e i processi di riconoscimento pubblico di quelle identità costituiscono, dunque, il nucleo centrale, il cuore tematico del volume: ad essi è dedicato il IV capitolo, diviso in due parti proprio perché definizione giuridica di *status* (parte prima) e sua percezione pubblica (parte seconda) non coincidevano affatto, vissero invece fasi evolutive distinte e questa sfasatura ha richiesto due specifiche, ampie trattazioni. Nelle dense pagine sulla definizione giuridica di *status*, il volume affronta alcune questioni classiche della storiografia comunale, in particolare quella riguardante le categorie dei ceti aristocratici: cavalieri, nobili, magnati. Come a Firenze, anche a Bologna le fonti, fino alla metà del Duecento, non parlano di magnati, o almeno non in termini di identità giuridica personale, ma di *milites*. È così negli statuti artigianali del 1248 e ancora in quelli comunali del 1259: quando compare, il termine *magnates* indica un gruppo sociale da sottoporre a controllo, ma la condizione giuridica, lo *status* era determinato allora dalla *militia*. Solo ai veri cavalieri, *milites pro honore*, decorati di cintura e speroni nella cerimonia dell'addobramento, spettavano per antica tradizione i privilegi di esenzione fiscale, negati invece ai *milites pro districtu communis*, cavalieri in senso tecnico-militare, ma non giuridico, che militavano a cavallo nell'esercito comunale

⁴⁴ BLANSHEI, *Politics and justice* cit., pp. 15-68. Su questa documentazione, si v. l'inventario curato da W. MONTORSI, *La giustizia del capitano* cit.

e che ripetutamente tentarono invano di assimilarsi ai primi.⁴⁵ A partire dal 1271-1272, invece, il termine magnati viene utilizzato nelle fonti comunali per indicare un gruppo distinto anche giuridicamente, per doveri e sanzioni particolari, dalle altre componenti del corpo sociale. Insieme alle più antiche definizioni di *nobiles* e di *milites*, e al termine proveniente dal lessico economico-sociale di *potentes*, quella di *magnates* venne a individuare un gruppo dallo *status* giuridico particolare: contro quella composita categoria fu elaborata nel 1282 e nel 1284 una legislazione fortemente penalizzante in ambito giudiziario, norme che stabilivano il privilegio giuridico del gruppo contrapposto dei *populares*.

Composita, si diceva, la nobiltà cittadina bolognese degli anni Settanta del Duecento, e tuttavia, ancora una volta in affinità con la situazione fiorentina descritta da Silvia Diacciati, si trattava con pochissime eccezioni di famiglie addobbate di cingolo cavalleresco da tempi molto remoti, in gran parte, anzi, fin dall'epoca consolare.⁴⁶ In ogni caso, a prescindere dall'antichità delle loro origini, queste famiglie di nobili, cavalieri, potenti, furono tutte accomunate nelle liste magnatizie del 1271-1272 e l'appartenenza a quelle liste, così come la condizione giuridica di cavaliere, divenne criterio di esclusione dalle società del popolo e dai diritti politici dei popolani. Appartenenza ed esclusione prevedevano peraltro alcune eccezioni e non erano, soprattutto, condizioni permanenti; questo valeva per i magnati, ma anche per i Lambertazzi, per i fumanti, e per certi versi, anche per gli infami. Nobili e cavalieri erano esclusi dalle società delle arti, ma ammessi fino al 1272 in quelle delle armi e quindi, attraverso questo canale istituzionale, potevano partecipare alle attività del consiglio del popolo. Da quella data prende avvio un processo che tende ad escludere anche dalle armi, non solo tutti i cavalieri addobbati, ma anche i loro parenti prossimi: padri, figli, nonni, nipoti, fratelli e padrini. Nel 1292 il processo poteva dirsi compiuto per tutte le società popolari, con l'eccezione di mercanti e cambiatori, i quali, memori degli antichi legami col ceto aristocratico, ammettevano al loro interno i parenti dei *milites*, pur escludendo questi ultimi. I magnati, giuridicamente caratterizzati dalla *militia*, poi (dopo il 1272) individuati attraverso il sistema delle liste, erano dunque in una condizione di inferiorità politica nel governo del comune di popolo; non però di vera emarginazione: esclusi, ma con le citate eccezioni, dalle socie-

⁴⁵ È precisamente questo il tema trattato da G. TABACCO, *Nobili e cavalieri a Firenze e Bologna nel XII e XIII secolo*, «Studi medievali», 17, 1976, pp. 41-79.

⁴⁶ MILANI, *Da milites a magnati* cit.

tà popolari e quindi dal consiglio del popolo, erano invece ben presenti negli organi consiliari del comune e, grazie ai ruoli di *sapiente*, in numerose e autorevoli balie straordinarie.

Si è accennato più volte al 'sistema delle liste': passaggio fondamentale della rivoluzione istituzionale e documentaria del comune popolare, già segnalato da Jean-Claude Maire Vigueur e illuminato dalle ricerche di Giuliano Milani e ora di Sarah Blanshei.⁴⁷ Nella redazione di questi elenchi ufficiali degli appartenenti alle varie categorie della popolazione urbana e rurale, si esprimeva il ruolo politico e amministrativo centralissimo del ceto notarile, cui era affidato il compito di aggiornare le liste, inserendovi nomi ed eliminandone altri. Erano liste di persone escluse, in parte o totalmente, dalla vita politica del comune: nobili e cavalieri, Lambertazzi, fumanti, nobili del contado; liste di soggetti socialmente pericolosi, da sottoporre a controllo di polizia: i magnati del 1272, i *lupi rapaci* del 1282; e poi le liste dei cittadini contribuenti (estimi) e degli arruolati nell'esercito comunale (venticinque, decine); e infine le liste del privilegio politico: matricole delle arti e delle armi. Nella seconda metà del Duecento, divenne proprio questo lo strumento privilegiato dal comune, non l'unico, per la definizione dello *status* dei cittadini. Nelle liste dell'esclusione e in quelle del privilegio si poteva entrare, o se ne poteva uscire, acquisendo o perdendo il relativo *status*, per ricompensa o come condanna, per ragioni penali o per opportunità politica, per scelte personali o in seguito a mutamenti di regime. Tuttavia, come si accennava, la percezione dell'identità sociale degli individui non fu sempre allineata alla classificazione giuridica dettata dalle liste. Nel caso dei Lambertazzi, il problema dell'appartenenza o meno a questo gruppo di esclusione, definito per alcuni anni in base alla pubblica fama, fu affrontato e risolto d'ufficio, redigendo fra il 1277 e il 1289 le liste delle quattro categorie dei Lambertazzi, dai banditi ai confinati in città (o *de garnata*). Nei numerosi processi che si celebrarono per risolvere questioni controverse su questo tema, la produzione di estratti dalle liste divenne, dalla fine del XIII secolo, la prova regina. E tuttavia, la pubblica fama, la reputazione politica degli imputati presso il vicinato, continuò ad avere un ruolo probatorio importante, testimonianza della sfasatura esistente fra immagine pubblica dello *status* e realtà giuridica documentata. Anche la categoria dei fumanti fu definita attraverso l'imporsi del principio ereditario e del riferimento probante ad una lista ufficiale. In tutti i processi per illecita immatrico-

⁴⁷ Oltre agli autori citati, si veda il panorama storiografico di POLONI, *Il comune di popolo* cit.

lazione alle società popolari, ancora numerosissimi fino agli anni Venti del XIV secolo, il *Liber fumantium* compilato nel 1282 divenne il riferimento giuridico per la definizione di quello *status*: venivano riconosciuti come fumanti, e quindi esclusi dalle società popolari, quanti erano elencati nel *Liber* del 1282 e tutti i loro discendenti. Erano invece ammessi alle società e al consiglio del popolo, dopo il previsto periodo di residenza urbana, i discendenti dei fumanti registrati in elenchi precedenti rispetto a quello del 1282, anche se immigrati in città in anni successivi.⁴⁸

Molto più complessa, condizionata anche da fattori extra-documentari, la questione riguardante la definizione giuridica dello *status* di nobile e magnate. Per l'identificazione dei nobili del contado, i problemi erano semplificati dall'esistenza, fin dal 1230, di elenchi fiscali della categoria. Il *Libro dei nobili* del 1249 divenne poi il termine di riferimento indiscusso: alla fine del Duecento e nel secolo successivo, erano riconosciuti come nobili del contado gli uomini registrati in quel documento e tutti i loro discendenti. Per la nobiltà urbana, si diceva, la questione era più sfuggente, almeno fino alla redazione delle liste definitive del 1294. Prima di quel momento, i processi istruiti per risolvere controversie sull'identità magnatizia prendevano in esame soprattutto lo stile di vita e i comportamenti sociali. Certamente l'opinione pubblica percepiva alcuni atteggiamenti come tipici di uno stile di vita cavalleresco, così come un comportamento violento e aggressivo nei rapporti interpersonali poteva essere addotto come ulteriore elemento identificativo di un esponente del ceto magnatizio. Non erano però, queste, prove sufficienti a determinare per via giudiziaria un'attribuzione di *status*: stile di vita aristocratico, possesso di torri e case-torri, comportamenti violenti non costituivano caratteri esclusivi del ceto magnatizio, potevano infatti riscontrarsi anche in popolani particolarmente ricchi e potenti. Unico elemento giuridicamente rilevante era la cerimonia di addobramento dell'imputato o di un suo parente: da quell'evento scaturiva il prestigio sociale della famiglia, ma anche l'esclusione dagli organi istituzionali del comune di popolo. Tutte queste procedure per l'accertamento identitario furono radicalmente semplificate nel 1294 con l'istituzione di apposite liste: lo *status* magnatizio, assegnato come quello di lambertazzo da un'apposita commissione, veniva pubblicato in una lista e trasmesso, da quel momento, a tutti i discendenti. Dopo il 1294, i processi non fanno quasi più riferimento a parenti cavalieri, ma alla presenza dell'imputato

⁴⁸ BLANSHEI, *Politics and justice* cit., pp. 202-210.

o dei suoi antenati nelle liste magnatizie ed eventualmente alla identità personale dell'imputato, nei casi frequenti di omonimia.

Il principio ereditario, il legame di sangue era dunque un elemento decisivo per la definizione giuridica dello *status* magnatizio, riferita che fosse all'addobramento cavalleresco di un capostipite o alla sua registrazione in apposite liste. Tuttavia, l'intervento diretto dell'autorità di governo, in particolare al momento di cambi negli orientamenti politici dominanti, poteva determinare un superamento di quel principio. Speciali privilegi stabiliti per legge potevano cioè concedere lo *status* di popolano a nobili e magnati, sottraendoli così alla condizione di inferiorità giuridica e politica del ceto di provenienza. Si dovrà anche ricordare, d'altra parte, che Bologna fu, nella seconda metà del XIII secolo, una sede importante del grande dibattito sulla nobiltà, cui partecipavano fra gli altri i maggiori autori della poesia stilnovista, Dante e Guinizelli fra tutti.⁴⁹ Certo, non è dimostrabile che gli esiti del dibattito abbiano influenzato la giurisprudenza e l'opinione pubblica di quei decenni, tuttavia è indubitabile che, nella città in cui nacque il culto di Dante, l'opinione che la nobiltà fosse un corollario esclusivo della virtù individuale e non un patrimonio ereditario dovesse avere ampia circolazione. E comunque, come osserva acutamente Sarah Blanshei, in questa città mancava un sistema complessivo e codificato della nobiltà ereditaria e la percezione pubblica di quell'identità si mantenne, in età comunale, piuttosto incerta. Queste riflessioni dell'autrice entrano in un interessantissimo dibattito, virtuale perlopiù, che da Alfred Hessel in poi coinvolge, sull'interpretazione classista del conflitto politico bolognese, autori come Gina Fasoli, Antonio Ivan Pini, John Koenig e, in tempi recenti, Giuliano Milani e Brian Carniello.⁵⁰ A giudizio di Sarah Blanshei, l'in-

⁴⁹ Per la questione della nobiltà, dibattuta fra Palermo, Firenze e Bologna, v. F. DELLE DONNE, *Una disputa sulla nobiltà alla corte di Federico II di Svevia*, «Medioevo romanzo», 23, 1999, pp. 3-20; P. BORSA, *Sub nomine nobilitatis: Dante e Bartolo da Sassoferrato*, in *Studi dedicati a Gennaro Barbarisi*, a cura di C. BERRA e M. MARI, Milano, CUEM, 2007, pp. 59-121; Id., *La nuova poesia di Guido Guinizelli*, Fiesole, Cadmo, 2007. Dello stesso autore, per un approfondimento tematico, v. *La nobiltà di Guinizelli: dalla polemica antiquittoniana al Cor gentil*, Tesi di dottorato, Università degli studi di Milano. Facoltà di Lettere e Filosofia, Dottorato di ricerca in storia della lingua e della letteratura italiana, Ciclo XVI, a.a. 2002-2003.

⁵⁰ G. FASOLI, *Oligarchia e ceti popolari nelle città padane fra il XIII e il XIV secolo*, in *Aristocrazia cittadina e ceti popolari nel tardo Medioevo in Italia e in Germania*, a cura di R. Elze e G. Fasoli, Bologna, Il Mulino, 1984, pp. 11-39; A. I. PINI, *Magnati e popolani a Bologna nella seconda metà del XIII secolo*, in *Magnati e popolani cit.*, pp. 371-396; KOENIG, *Il "popolo" dell'Italia del nord cit.*; MILANI, *L'esclusione dal comune cit.*; B. R. CARNIELLO, *The rise of an administrative elite in Medieval Bologna: notaries and popular government, 1282-1292*, «Journal of Medieval history», 28, 2002, pp. 319-347.

interpretazione prevalente fra gli autori del passato, ma ancora accreditata fra i recenti, ad esempio, da Carniello, che vede contrapporsi sulla scena politica un partito di magnati, sostenuto da banchieri e grandi mercanti, ed uno di artigiani e commercianti, guidato dalla società dei notai, non coglie in pieno le evidenze documentarie, soprattutto quelle emergenti dalle liste di epurazione e dagli atti processuali. Fra i magnati espunti dalle matricole societarie nel 1294 troviamo, oltre a cambiatori e mercanti, anche numerosi notai, e altri notai compaiono fra gli imputati dei processi per illecita immatricolazione. Più che ad una logica di scontro di classe, l'autrice guarda, per interpretare i conflitti bolognesi del XIII-XIV secolo, alle dinamiche della mobilità sociale, su cui si soffermavano anni fa Paolo Cammarosano e, per Bologna in particolare, Giuliano Milani.⁵¹ In effetti, nel disegno complessivo del volume, nella ricca trama del racconto, il nodo fondamentale, il vero fulcro delle vicende politiche non sembra essere lo scontro fra parti stabilmente costituite, piuttosto l'evoluzione incessante dell'oligarchia di governo, la fluidità estrema dei gruppi dominanti.

4. OLIGARCHIA E PARTECIPAZIONE. – Oligarchia, dunque, reti familiari di potere che, a partire dai primi anni del Trecento, si consolidano soprattutto attraverso le balie straordinarie, ai danni del sistema associativo professionale e territoriale e delle sue prerogative istituzionali. Eppure, nonostante si restringa sensibilmente la base sociale della classe politica, nonostante si accentui il principio ereditario e oligarchico, neppure nei convulsi decenni iniziali del Trecento si potrebbe dire, come per altre realtà cittadine si è detto in passato, che i conflitti bolognesi fossero insensate lotte per il potere, né che l'ideologia popolare fosse pura retorica. L'identità sociale era sfumata nell'opinione pubblica, osserva Sarah Blanshei, ma le differenze giuridiche fra magnati e popolani, così come quelle fra Geremei e Lambertazzi, rimasero forti e comportarono oneri e privilegi davanti alle corti di giustizia. Il quinto, ultimo ed amplissimo capitolo entra specificamente, attraverso una sterminata esemplificazione, nell'attività quasi quotidiana dei tribunali bolognesi dal 1280 al 1327 ed è certamente questa la parte in cui l'opera offre i suoi contributi più innovativi, sia per l'abbondanza dell'apparato di fonti totalmente inedite e inesplorate, sia per l'originalità del metodo di analisi. Proprio sul piano del metodo, si è rivelato particolarmente fecondo l'in-

⁵¹ P. CAMMAROSANO, *Il ricambio e l'evoluzione dei ceti dirigenti nel corso del XIII secolo*, in *Magnati e popolani* cit., pp. 17-40; MILANI, *L'esclusione dal comune* cit.

contro fra la tradizione anglosassone di studi sulla storia del *due process*, di cui Sarah Blanshei è naturale interprete, e le acquisizioni sulla procedura penale nell'età del comune di popolo cui è giunto, in anni recenti, Massimo Vallerani, studiando la documentazione giudiziaria di Perugia e di Bologna.⁵² Si è così smantellata, sotto l'incalzante di una ricerca che ha schedato, semestre dopo semestre, centinaia e centinaia di processi, l'immagine abusata di una giustizia sommaria senza limiti, espressione del privilegio giudiziario del popolo guelfo nei confronti di magnati, Lambertazzi e delle altre categorie escluse dalla pienezza dei diritti civili e politici. Che quell'idea, assai diffusa nella storiografia precedente, fosse in buona sostanza effetto di uno studio che privilegiava eccessivamente le fonti normative rispetto a quelle giudiziarie e andasse ora decisamente riformulata, era conclusione cui era giunto già Vallerani, cui dobbiamo in primo luogo un'importante rivalutazione complessiva dell'apparato giudiziario comunale e, più in particolare, l'osservazione che, contro i più diffusi luoghi comuni della storiografia, la procedura accusatoria e le sue garanzie dimostravano alla luce dei fatti una rimarchevole tenuta, pur nelle turbolenze dei conflitti di parte e della giustizia politicizzata.⁵³

Il ricorso limitatissimo alla tortura e l'attenzione costante che i giudici dimostrano, nonostante le opposte sollecitazioni della legislazione antimagnatizia, alle eccezioni procedurali e in genere ai diritti dell'imputato, erano le prime e più evidenti acquisizioni di queste nuove ricerche. La lettura attenta degli atti processuali consente ora a Sarah Blanshei di procedere a grandi passi in questa direzione, arrivando a descrivere un sistema giudiziario ancorato ai principi del giusto processo, per effetto di un'attività scrupolosa di giudici, che, ad esempio, quasi mai ricorrono alle denunce anonime e, per quanto possibile, resistono all'applicazione della procedura sommaria. Direi anzi che il cuore tematico del capitolo è proprio questo: la resistenza dei giudici bolognesi alle tendenze dominanti negli ambienti politici e legislativi del comune popolare, tendenze che irresistibilmente portavano verso la sospensione delle procedure previste dall'*ordo iudicarius* e verso la pratica generalizzata della giustizia sommaria. In risposta alla querela di un popolano e per con-

⁵² M. VALLERANI, *I processi accusatori* cit.; ID., *Il potere inquisitorio* cit.; ID., *Conflitti e modelli procedurali nel sistema giudiziario. I registri di processi di Perugia nella seconda metà del XIII secolo*, «Società e storia», 48, 1990, pp. 267-299; ID., *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1991.

⁵³ BLANSHEI, *Politics and justice* cit., pp. 337-366.

cessione del consiglio del popolo, il podestà e i suoi giudici avevano infatti l'arbitrio di procedere *summariè sine strepitu et figura iudicii*. L'esame di un ampio campione di processi consente all'autrice di mostrare che nei procedimenti per querela i giudici procedevano effettivamente in modo rapido: i tempi, dalla convocazione al bando per contumacia, erano sensibilmente abbreviati ed anche la chiamata preliminare dei testimoni, condotti sulla scena del crimine prima della citazione in aula, poteva essere ignorata. A queste scelte il giudice era indotto dall'elevatissima sanzione (fino a 1.000 lire) prevista a suo carico, nel caso che il processo non si concludesse nei termini stabiliti per legge. E tuttavia, la speditezza adottata non impediva al giudice di seguire le normali procedure e soprattutto non gli impediva di scegliere eventualmente di non decretare il bando dell'imputato, nonostante la contumacia, quando riscontrava la mancanza di validi indizi di colpevolezza. Assai spesso, ad esempio, i testimoni a carico riferivano di vicende cui non avevano preso parte di persona, ma le avevano apprese da terzi: in questi casi il giudice non avviava la procedura di bando, neppure in assenza del convocato, e lo dichiarava non colpevole. Quando poi il convocato si presentava in aula, le probabilità di assoluzione erano molto alte, come accadeva del resto nei processi accusatori studiati da Vallerani.⁵⁴ Anche nei processi per querela, infatti, in presenza dell'imputato il giudice non sospendeva le procedure ordinarie, e quindi le garanzie del giusto processo; le assoluzioni avevano in questi casi le motivazioni più varie: rinuncia del querelante, mancanza di prove, accoglimento delle eccezioni difensive. In quest'ultima soluzione, assai frequente, i giudici contrastavano apertamente le disposizioni del consiglio del popolo, che imponevano di ignorare le *exceptiones*. Più in generale, nell'uso dell'*arbitrium* loro concesso dal potere politico, i giudici podestarili sembrano procedere con estrema discrezione: abbreviano i tempi della citazione, da tre settimane ad una e talvolta a pochi giorni, per ottemperare al mandato di un termine certo per il processo, ma non abdicano dalle solennità del rito, garantiscono comunque i termini alla difesa, ammettono le eccezioni, richiedono *consilia* e perizie a sostegno delle proprie decisioni. Che a queste scelte essi fossero indotti da ragioni ideali, di culto per il diritto e per la professione, o piuttosto dal timore per gli esiti del sindacato, cui erano sottoposti al termine del mandato, non cambia il senso complessivo della vicenda: i giudici della curia podestarile bolognese respinsero, o comunque arginarono in maniera significativa la corruzio-

⁵⁴ VALLERANI, *I processi accusatori* cit.

ne del processo regolare, introdotta nella procedura penale dalla prassi della querela e dal ricorso al rito sommario.

Importanti, fondamentali, anzi, e innovative queste acquisizioni della ricerca, eppure, come si accennava all'inizio, il suo vero oggetto non è l'evoluzione dell'apparato giudiziario comunale, ma la storia politica del comune di popolo ed in particolare i meccanismi che regolavano gli andamenti istituzionali, la partecipazione e l'esclusione dei cittadini, in altri termini la natura più o meno oligarchica di quel sistema di governo. Le risposte a queste domande non possono essere univoche: i risultati della ricerca di Sarah Blanshei sono tanto ricchi quanto problematici. Sembra indubitabile, ad esempio, che l'ampio arco cronologico esaminato (1228-1327) si concluda sotto il segno dell'oligarchia, anche se dalle fonti si levano con insistenza voci che testimoniano ancora negli anni Venti del Trecento la vitalità delle istituzioni e degli ideali repubblicani. Ma d'altra parte, questa vitalità si esprime poi a più riprese per tutto il corso del Trecento, fino alla restaurazione comunale del 1376. Già dal 1306, tuttavia, alimentate dalle trame di Romeo Pepoli e dei suoi alleati, si manifestano assai evidenti le tendenze verso la progressiva chiusura elitaria della vita politica, l'exasperazione delle lotte di parte, la politicizzazione della giustizia penale. Gli effetti politici, economici, militari, tutti negativi, di questi sviluppi condussero di fatto, nel giro di un ventennio, alla fine delle istituzioni comunali e all'affermazione tirannica del legato pontificio Bertrando del Poggetto.

Il sistema politico, amministrativo e giudiziario costruito dal comune di popolo di Bologna era, secondo l'autrice, uno dei più evoluti e innovativi dell'epoca, ma aveva anche un insito elemento di debolezza, dato che suo fondamento strutturale era il principio di privilegio e di esclusione. Ad una realtà amplissima di partecipazione alla vita politica, che coinvolgeva molte migliaia di cittadini organizzati nelle società delle arti e delle armi, corrispondeva una realtà quasi altrettanto ampia di esclusione, che colpiva magnati e Lambertazzi, per non dire degli abitanti del contado, sia nobili che fumanti, degli immigrati e delle categorie marginali. Privilegio politico e giudiziario di una parte sociale, esclusione dell'altra, tendenza all'ereditarietà delle divisioni sociali e politiche: elementi costitutivi del comune di popolo, che Sarah Blanshei considera però in qualche modo propedeutici all'affermazione dei successivi regimi signorili e che la inducono a considerare sostanzialmente oligarchico quel sistema di potere. Non è il caso, probabilmente, di enfatizzare qui le nostre esigenze classificatorie: sfumature interpretative e sensibilità personali valorizzeranno i diversi aspetti e gli infiniti apporti documentari e tematici di una ricerca così ricca. Un solo dato, fra mil-

le, ma dei più impressionanti, tratto dal capitolo secondo: la procedura legislativa del consiglio del popolo prevedeva che ogni proposta di legge, prima di essere presentata all'assemblea, fosse inviata dagli anziani, per mezzo di una *cedula*, a tutte le società d'arti e d'armi, che dovevano esprimersi in merito. I ministeriali di ogni società erano tenuti dunque a convocare il corporale per sottoporre la proposta alla sua approvazione, comunicando poi agli anziani e al consiglio l'esito della votazione. Questo significa che tutto il corpo sociale delle arti e delle armi, quanto dire tutto il popolo bolognese, era coinvolto direttamente in questo momento fondamentale della vita politica cittadina. Certo: nei decenni finali del XIII secolo, e più intensamente negli anni di mobilitazione militare fra la fine del Duecento e l'inizio del Trecento, le sedi dei processi decisionali, gli spazi delle scelte politiche più rilevanti si stavano restringendo e si spostavano dalle aule consiliari alle balie straordinarie, e un altro fenomeno è ancor più rilevante forse, come osserva Sarah Blanshei, ed è il distendersi di una rete di rapporti familiari e clientelari, all'interno e al di sopra dei meccanismi istituzionali e societari, in grado di condizionare pesantemente le scelte assembleari. Resta tuttavia l'evidenza di un dato quantitativo e politico: almeno 10.000 *populares* nel 1274 e circa 12.000 nel 1294, su una popolazione urbana di poco superiore ai 50.000 abitanti, erano regolarmente chiamati ad esprimersi sulle principali questioni votate dal consiglio del popolo, organo cui la costituzione comunale attribuiva la massima autorità politica e legislativa. Ci saranno forse buone ragioni per definire oligarchico, elitario un simile sistema di governo: rimarrà aperta la questione di quale sistema mai potremo definire non elitario e partecipativo.

Un'ultima osservazione sulle prospettive di ricerca aperte da questo grande libro. Uno dei recensori del volume, il più attento forse e certo fra i più direttamente coinvolti nelle ricerche di storia del sistema giudiziario bolognese,⁵⁵ chiude la sua nota con osservazioni dubbiose, poco lusinghiere, in realtà, per la medievistica bolognese e italiana. Teme infatti, il recensore, che gli storici bolognesi e i medievisti italiani in genere, scoraggiati dalla mole dell'opera (scritta per giunta in inglese!), siano indotti a non affrontare una lettura tanto impegnativa. Il che significherebbe, per un lavoro costato più di trent'anni di ricerche, che tanto può offrire agli sviluppi della storiografia italiana, un triste e lungo oblio, analogo a quello toccato al fondamentale libro di Alfred Hessel, pubblicato

⁵⁵ GELTNER, *Recensione cit.*; ID., *La prigione medievale. Una storia sociale*, Roma, Viella, 2012, ed. or. Princeton, 2008.

nel 1910 e tradotto in italiano solo nel 1975; destino non dissimile del resto ebbe a Firenze l'opera di Robert Davidsohn.⁵⁶ Ma Sarah Blanshei non deve rammaricarsi troppo, conclude il recensore: la sua opera manterrà intatto il suo valore anche nel 2075! Ci sentiamo di assicurare in proposito, non tanto l'autrice, che certo non ne ha bisogno, quanto appunto il recensore. Non sappiamo quanto tempo occorrerà per veder pubblicata una traduzione italiana del libro di Sarah Blanshei, ma osiamo ritenere che questo non sia decisivo per il successo dell'opera in Italia; sappiamo per certo, anzi, che il libro sta già alimentando feconde discussioni a Bologna e altrove. Gli storici italiani, infatti, sono soliti leggere opere ponderose, anche se scritte in inglese. Impegnandosi, in verità, possono arrivare a leggere anche il tedesco: il libro di Alfred Hessel, pubblicato a Berlino nel 1910, è stato scrupolosamente recensito da Albano Sorbelli sulle pagine de «L'Archiginnasio» del 1915, e poi studiato attentamente e spesso citato da Gina Fasoli fin dal 1933, da Luigi Simeoni nel 1936, da Giorgio Cencetti nel 1940, da Antonio Ivan Pini nel 1962, da Francesca Bocchi nel 1973 *and so on*...⁵⁷

⁵⁶ Pubblicata anch'essa a Berlino fra il 1896 e il 1908 e, in edizione italiana, a Firenze fra il 1956 e il 1968.

⁵⁷ A. SORBELLI, *Recensione*, «L'Archiginnasio», 10, 1915, pp. 90-93; FASOLI, *Le compagnie delle armi* cit.; L. SIMEONI, *Bologna e la politica italiana di Enrico V*, «Atti e memorie della deputazione di storia patria per le province di Romagna», 15, 1936-37, pp. 147-166; G. CENCETTI, *Sulle origini dello Studio di Bologna*, «Rivista storica italiana», 5, 1940, pp. 248-258; PINI, *L'arte del cambio* cit.; BOCCI, *Le imposte dirette* cit.